

DDR AVV. MARCO DELLA LUNA

Esempio di atto citazione in opposizione ad esecuzione secondo il principio della effettiva ed illecita creazione di mezzi monetari da parte delle banche commerciali nell'atto dell'erogazione del prestito.

**TRIBUNALE DI XXXXX**  
**ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE**  
**IMMOBILIARE N. XXXX**

OPPONENTE: PINCO PALLINO

OPPOSTO: BANCO POPOLARE SOC. COOP.

PINCO PALLINO, col proc. avv. \_\_\_\_\_,

PREMESSO CHE

L'esponente attore si è opposto all'esecuzione in oggetto mediante ricorso, promossa dalla BANCA, chiedendone la sospensione ex art. 624 cpc. Eccepiva l'inesistenza del mutuo per mancanza di traditio pecuniae, ovvero la sua nullità per illiceità dell'oggetto e della causa (ravvisata nella creazione e dazione di moneta contabile denominata "Euro" dalla banca e creata dalla banca nell'atto del prestare, in violazione della legge che riserva la creazione dell'Euro al Sistema Europeo delle banche centrali). Contestava inoltre il superamento della soglia di usura.

Nel contraddittorio delle parti, con ordinanza riservata del-----, il GE ha respinto l'istanza di sospensione dichiarando probabilmente infondata l'opposizione in quanto e assegnando all'opponente termine fino al ----- per la continuazione del giudizio in via ordinaria, con termini per comparire dimezzati.

L'ordinanza argomenta come segue:

*1) L'opposizione è probabilmente infondata, nella parte in cui è contestata l'esistenza stessa del mutuo ex adverso azionato in sede esecutiva, per la ragione che, in realtà, non vi sarebbe stata alcuna consegna di denaro; posto che la giurisprudenza, da tempo ed univocamente, ritiene il requisito della traditio nel contratto di mutuo integrato anche allorquando la somma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, per effetto quindi della creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità, tale comunque da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario (ex multis Cass., n°8634/1999, n°1945/99, n°7116/98, n°6686/94, n°11116/92, n°1223/90, etc); additando ad esempio a tal fine proprio il caso dell'accreditamento della somma, da parte del mutuante, sul c/c del mutuatario (v. ad es Cass., sez.I, sent. n*

°2483 del 21 febbraio 2001, secondo cui “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro -o di altre cose fungibili- ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la ‘tradito rei’ può essere realizzata attraverso l’accredito in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.”), che è quanto accaduto nella specie (vedi art. 10 del contratto “La parte mutuataria dichiara di ricevere qui all’atto mediante accredito sul proprio conto di Campogalliano l’intera somma di euro 650.000, della quale rilascia ora, col presente atto, ampia e liberatoria quietanza, riconoscendosi per ciò stesso debitrice nei confronti della banca mutuante ed obbligata al rimborso secondo quanto previsto nel precedente art.4.”).

2) Quanto al resto, l’opposizione (a parte ogni altra considerazione) si risolve in una semplice contestazione dell’entità del credito; che già in astratto non legittima la sospensione del processo esecutivo, riservata ai soli casi in cui l’opposizione sia (prognosticamente fondata, in quanto) destinata a stabilire “se l’intero processo esecutivo debba in modo irrimediabile venir meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa di invalidità -originaria o sopravvenuta- del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente -o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l’ulteriore suo corso” (il corsivo è tratto dalla motivazione di Cass., sez.III, sent. n°5961 del 23 aprile 2001); ogni altro conflitto essendo destinato a soluzione (diretta, ex art.512 cpc, od indiretta, ove la questione sia antecedentemente proposta e decisa in sede di opposizione ex art.615 o 617 cpc) in fase distributiva, nell’ambito di processo esecutivo legittimamente intrapreso e continuato.

La sospensione del processo esecutivo, pertanto, non si giustifica.

#

Conseguentemente l’attore

SI OPPONE ALL’ESECUZIONE

Per i seguenti

MOTIVI:

1-INSUSSISTENZA DEL MUTUO – INDEBITA APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA – INSUSSISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO – OMESSA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO

A norma dell'art. 1813 CC, *“Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”* Il mutuo è un contratto di natura reale, re perficitur: viene in essere con la dazione della cosa mutuata – denaro, nel caso di mutuo di denaro. Prima della dazione, esso non è in essere. Dunque prima della dazione non può spiegare effetti, compreso quello feneratorio.

Non basta, dunque, per porre in essere un contratto di mutuo, redigere e firmare una convenzione e chiamarla “contratto di mutuo (fondiario)”. **Il contratto afferma che la banca avrebbe erogato il prestito mediante accredito su conto corrente. In realtà non vi è stato alcun versamento da un fondo della banca al conto corrente di disponibilità dell'esponente, cioè non vi è stato trasferimento dalla banca all'esponente, bensì la banca si è limitata a digitare, a scrivere, l'importo sul conto corrente medesimo, senza prelevare denaro da alcuna parte, da alcuna voce del bilancio. Il contratto dichiaratamente di mutuo contiene la prova della mancata dazione di moneta. Inoltre, non dichiara che la banca effettivamente eroghi, e non semplicemente conceda, il prestito. Non contiene quindi la prova della venuta in essere, del perfezionamento, del mutuo.**

Si invita la banca avversaria a provare la dazione di moneta, indicando e provando da quale fondo del bilancio l'avrebbe prelevata; si fa presente che “moneta” o “denaro”, in base al Codice Civile, è la valuta legale in Italia, ossia l'Euro emesso dalla Banca Centrale Europea, unico soggetto legittimato a emettere moneta legale nell'Eurozona, in virtù del Trattato di Maastricht. Il Codice Civile, compreso l'art. 1813, conosce solamente la moneta legale. Ovviamente, non costituisce moneta legale un qualsiasi titolo *denominato* in moneta legale. Una cambiale o un assegno o un bonifico o un qualsiasi strumento finanziario da 10.000 Euro o Dollari non sono 10.000 Euro o Dollari. L'art. 105 del Trattato di Maastricht stabilisce che l'unica forma di moneta legale è la banconota (oltre al conio metallico), e ne riserva l'emissione alla BCE. Quanto ciò sia concretamente e applicativamente vero si vedrà in seguito, e anche studiando il sistema di pagamenti transfrontalieri entro l'Eurozona, detto Target2. Denominando “euro” e registrando come vero euro il Giralgeld, la moneta elettronica da essa ex nihilo creata, la banca crea una falsa rappresentazione della realtà giuridico-economica.

La non-analogia, la non-assimilabilità, la non-intercambiabilità tra moneta legale e “moneta” contabile bancaria è determinata dalla diversità giuridico-ontologica tra la prima e la seconda, cioè dal fatto che la prima è

una carta-valore, ossia una carta che ha un potere d'acquisto ma non ha natura di credito (non incorpora alcun rapporto di credito-debito); mentre la seconda è un credito (una registrazione contabile creditoria) cui corrisponde un debito (una registrazione contabile debitoria), e che può essere speso perché è trasferibile da un soggetto a un altro, e il trasferimento di questo credito è inteso, vale, come pagamento o prestito.

La Corte di Cassazione, nelle sue sentenze citate nell'ordinanza reiettiva del GE, non ha esaminato, decidendo sulla possibilità di erogare un mutuo mediante accredito anziché dazione di danaro (art. 1813 cc), quanto qui esposto, altrimenti non avrebbe potuto mancare di riconoscere che la traditio pecuniae non può avvenire mediante "accredito" su conto corrente di un numero denominato (falsamente) in euro, data la suddetta diversità ontologica e giuridica (escludente l'analogia) e, inoltre, consistendo l'accredito-erogazione meramente in una scritturazione, cioè nel digitare un importo, da parte nella banca, in un conto di disponibilità – operazione elettronica in cui nessun denaro viene spostato; e altresì per il fatto stesso che accreditare, ossia creare una disponibilità di un saldo attivo (su un conto di disponibilità), è creare la disponibilità di un *credito*, e non di danaro.

La corte di Cassazione non ha nemmeno preso in considerazione il fatto che il volume dei prestiti delle banche è non meno di 12 volte il capitale proprio (peraltro perlopiù costituito da crediti e non da moneta), quindi è matematicamente impossibile che le banche possano mettere a disposizione, giuridicamente, ciò che, giuridicamente, non hanno se non per una trascurabile frazione. Si tratta semplicemente di una millanteria, di un inganno, con falsa denominazione del prestato come "euro" mentre ovviamente non è euro, ma solo una moneta contabile privata, di natura promissoria, creata dalle banche aderenti all'ABI. Tanto è vero che, per eseguire un pagamento da banca italiana a banca di altro paese dell'Eurozona non si può fare un bonifico diretto ma si passa per le riserve delle banche centrali nazionali e per la BCE (sistema Target 2). Quindi è dimostrato che la banca non presta euro né vera e propria moneta, e che usa una denominazione ("euro") semplicemente falsa.

La Corte di Cassazione, infine, non ha considerato la riserva posta dal Trattato di Maastricht, cerca la creazione dell'euro, in favore del Sistema Europeo delle Banche Centrali.

**Quindi il principio della messa a disposizione giuridica della moneta come equivalente alla sua dazione, ai fini dell'art. 1813 CC, è palesemente errato, contrario alla legge, al diritto comunitario e, soprattutto in regime di Eurosystema.**

Ma torniamo alla creazione bancaria di pseudo-euro.

Quando una banca accorda un apparente prestito (mutuo), contabilmente attiva due conti:

-un conto di disponibilità per il cliente, in cui segna la somma in questione come proprio dare e come avere del cliente, nel senso che il cliente potrà usare il saldo attivo di questo conto trasferendolo in tutto o in parte a soggetti verso cui vuole eseguire pagamenti; quando trasferisce l'intero importo del detto credito, il saldo va a zero;

-un conto di debito, in cui, al momento dell'erogazione del "prestito" (cioè dell'azzeramento del saldo del conto di disponibilità) registra la detta somma come proprio avere e dare del cliente.

Ma – si ripete – ciò che viene "messo" nel conto di disponibilità è solo un insieme di cifre digitate, non denaro (moneta legale); e il numero composto di queste cifre è un *credito* (di disponibilità, e salvo il rimborso) del cliente verso la banca. Non è denaro. Il denaro –sia consentito ripetere - non è mai un credito, non incorpora un'obbligazione o un diritto di credito.

La banca universale, ripristinata dal governo di Giuliano Amato, nel 1992, ha reso materialmente fattibile per le banche, seppur non giuridicamente lecita, la creazione elettronica non autorizzata sul territorio italiano della "moneta" mediante concessione di mutui, aperture di credito, plafond di spesa mensile delle carte di credito/debito Visa e Mastercard – tutti tipi di "moneta" creati elettronicamente ex nihilo, senza cioè aver raccolto risparmio per poi prestarlo , ma semplicemente iscrivendo elettronicamente un importo sul conto corrente del cliente , sistematicamente costretto da talune banche ad aprire un conto corrente su cui la banca accrediterà elettronicamente l'importo concesso in prestito, non erogato , si badi bene , ma concesso in prestito. Nessun passaggio di denaro ossia è avvenuto dal 1992 dalle riserve delle banche, ma solo semplici iscrizioni dell'importo mutuato sul conto corrente del cliente, importo concesso in credito semplicemente monetizzando le garanzie fornite dal cliente, col risultato che dal 1992 tutto l'importo della rata (non solo la quota interessi ) è divenuto guadagno, non dovendo la banca restituire le quote capitali ad alcuno da cui avrebbe dovuto raccogliercle . Le maggiori, quelle il cui capitale azionario è detenuto dal 1992 oltre il 70% da società private straniere, si sono invece disinteressate del risparmio ai fini della raccolta a scopo di prestito, preferendo raccoglierclo con strumenti di investimento, detti "prodotti", spesso truffaldini. Poiché la banca crea l'oggetto del prestito che "concede" – ossia, poiché non presta denaro preso a prestito da terzi, dai depositanti – non deve restituire il

capitale prestato. Dunque non solo le rate di interessi, ma anche quelle di rimborso di capitale, che percepisce dai clienti mutuatari, costituiscono profitto – un profitto che però la banca in bilancio non dichiara, col tacito benestare delle istituzioni pubbliche, che anche in tal modo manifestano la loro soggezione politica ai banchieri. Esse di fatto consentono alle banche una prassi molteplici e illecita: creare “moneta” (monetizzando le garanzie offerte dai clienti mutuatari), contabilizzarla come euro

**Poiché la banca crea l’oggetto del prestito che “concede” – ossia, poiché non presta denaro preso a prestito da terzi, dai depositanti – non deve restituire il capitale prestato. Dunque non solo le rate di interessi, ma anche quelle di rimborso di capitale, che percepisce dai clienti mutuatari, costituiscono profitto – un profitto che però la banca in bilancio non dichiara, col tacito benestare delle istituzioni pubbliche, che anche in tal modo manifestano la loro soggezione politica ai banchieri. Esse di fatto consentono alle banche una prassi molteplici e illecita: creare “moneta” (monetizzando le garanzie offerte dai clienti mutuatari), contabilizzarla come euro.**

Poiché la banca crea l’oggetto del prestito che “concede” – ossia, poiché non presta denaro preso a prestito da terzi, dai depositanti – non deve restituire il capitale prestato. Dunque non solo le rate di interessi, ma anche quelle di rimborso di capitale, che percepisce dai clienti mutuatari, costituiscono profitto – un profitto che però la banca in bilancio non dichiara, col tacito benestare delle istituzioni pubbliche, che anche in tal modo manifestano la loro soggezione politica ai banchieri. Esse di fatto consentono alle banche una prassi molteplici e illecita: creare “moneta” (monetizzando le garanzie offerte dai clienti mutuatari), contabilizzarla come euro (ossia come moneta effettiva), evadere le imposte sui profitti derivanti da tale creazione.

Di quanto sopra troviamo conferma niente meno che nella **Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea del 04 Ottobre 2012 n. C 299**

**Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)**

*1.8 : "Alcuni sostengono la necessità di tornare al core business:*

*ricevere i depositi della clientela, proteggere i risparmiatori e finanziare l'economia reale".*

Salvo l'onus probandi della traditio – che grava su c.p. – e salvo il fatto che la suddetta dichiarazione contenuta nell'atto notarile suddetto rende non necessaria ogni ulteriore indagine, dato che rende le cose completamente chiare, si chiede pertanto CTU per accertare che l'erogazione dell'apparente mutuo in questione è avvenuta con le modalità descritte sopra nonché dal prof. Werner nel suo paper allegato all'opposizione, ossia senza movimentazione di fondi della banca da altri conti, senza riduzione di altri fondi, senza diminuzione di poste di bilancio, bensì mediante mera scritturazione, a costo zero per la banca, di un numero nel conto di disponibilità. Il nominando CTU non dovrà fare altro che ripetere sulla controparte la verifica eseguita dal prof. Werner sulla banca da lui presa in esame, per accertare che non vi è stata alcuna uscita di *moneta*.

Quindi lo scritto in parola non era idoneo come titolo esecutivo ed illegittimamente è stata apposta la formula esecutiva.

2- ILLECITA CREAZIONE DI MONETA ELETTRONICA – NULLITA' DEL CONTRATTO – MANCATA TRADITIO PECUNIAE – VIZIO DI CAUSA JURIS

I giuristi, magistrati inclusi, ma anche molti economisti, ormai entrano, con gli strumenti dell'analisi giuridica (e tributaria) e della valutazione di legittimità-liceità-validità, nel processo di creazione del credito bancario, della moneta detta creditizia, o scritturale, o contabile, o virtuale, che costituisce notoriamente circa il 97% dei mezzi monetari adoperati dall'economia. E' ora che questa ritrosia cessi, perché non ha ragion d'essere, e perché determina non solo un diniego di giurisdizione, ma anche la continuazione di un sistema finanziario altamente

antigiuridico e distruttivo soprattutto per i primari beni giuridici costituzionali: il lavoro e l'interesse pubblico.

Tertium non datur:

-o si riconosce che ciò che le banche di credito danno negli apparenti mutui non è danaro (Né analogo o assimilabile al danaro) e che quindi non vi è mutuo;

-oppure si afferma che esso è (considerabile ai fini dell'attuazione del mutuo come) danaro – e allora, per far salvo il mutuo, si va contro al TUB (DLT 385/1993 art. 10, c. 1: “La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria”) e al Trattato di Maastricht, art. 105, che riserva al SEBC la creazione della moneta;

Se si opta per la seconda ipotesi, allora si dovrà anche riconoscere che i bilanci delle banche sono falsi, in quanto non espongono i ricavi da creazione monetaria (cioè le banche, non registrano nei loro libri il danaro contabilmente creato prima di usarlo, vuoi per prestarlo, vuoi per pagamenti diretti); e per conseguenza vi è una corrispondente evasione fiscale, che si ripercuote sulle finanze pubbliche e sulla collettività.

Premettiamo che gli argomenti che seguono hanno ricevuto conferma da studi comparati nel sito della Bank of England – conferma che riportiamo in fondo al presente motivo, e che non consente ulteriori elusioni dei problemi giuridici di seguito posti. Chi diversamente sostiene, sembra ignorare che il Codice Civile e le norme di esso che, in particolare, che regolano i rapporti in esame, conoscono soltanto il danaro legale, ossia la moneta legale, cioè le banconote, ossia carte-valore non contenenti obbligazioni o crediti, mentre al contrario le transazioni e i contratti con le banche hanno prevalentemente, e specificamente nel nostro caso, come oggetto rapporti di credito-debito, quali sono gli assegni, i bonifici, gli attivi di conti correnti. Chi diversamente sostiene equivoca, invece, tra moneta legale (cartamoneta) e mezzi monetari “obbligazionali” (scritturali, contabili, creditizi, comunque non legali), li confonde, non li distingue, equipara ai primi i secondi.. Si potrebbe obiettare che i detti argomenti sarebbero volti a contestare il vigente sistema bancario come disciplinato dal TU bancario, e che contrasterebbe con l'ordinamento positivo. Niente di più erroneo: le argomentazioni in parola sono fondate sul diritto positivo, come di seguito si espone, ma come era già stato spiegato nella parte precedente di questo motivo.

Innanzitutto, il Trattato di Maastricht riserva alla BCE (rectius: al Sistema Europeo delle Banche Centrali) la creazione di moneta, cioè della moneta legale, o cartamoneta (Art. 105), che è quindi l'unica valuta legale; mentre il T.U. bancario autorizza le banche all'esercizio del credito (ossia



al prestito della raccolta, al prestito di denaro già esistente) ma non alla creazione di mezzi monetari (DLT 385/1993 art. 10, c. 1: La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria). Per contro, e in violazione di queste norme di diritto positivo, le banche, applicando il principio della riserva frazionaria ( ), ossia il principio per il quale le banche di credito, possono prestare un multiplo – in Italia, oggi, fino a 50 volte – del totale dei depositi detenuti – depositi che, a loro volta, non sono di moneta legale (se non per millesimi) ma consistono di crediti (bonds e accrediti da altre banche) . In tal modo il sistema bancario, prestando, crea mezzi monetari – cosa che il citato art. 10 non gli consente, e che costituisce quindi, in base al diritto positivo, un'attività illecita, rispetto a cui il giudice, ogni volta che si pronuncia, può o dichiarare la situazione di illegalità e sanzionarla, oppure evitare il merito. Il sistema di produzione della moneta scritturale bancaria da parte delle banche di credito, ora “banche universali” perché fanno anche “investimento” (ossia speculazioni), si sostanzia nel fatto che, se Tizio riceve un prestito di –poniamo- un assegno circolare di 1.000 Euro della banca 1 e lo dà a Caio in estinzione di un debito, e Caio lo deposita sul suo conto corrente presso la banca 2, la banca 2 potrà, in base a questo incremento dei depositi da essa detenuti, prestare il 90% di 1.000, cioè 900; e i 900, depositati nella banca 3, consentiranno a questa di prestare 810... e così via. In tal modo, il sistema creditizio non si limita a intermediare, ma moltiplica il denaro, il money supply – cosa che non gli è consentita dalla legge positive, e su cui quindi il giudice non deve consentire che la banca guadagni.

In realtà, come recentemente provato dal prof. Richard Werner (vedi *infra*), la banca non opera nemmeno col principio della riserva frazionaria, ossia non attinge (frazionalmente) a riserve, non ne diminuisce l'importo, nel prestare, proprio perché in realtà opera come descritto sopra nel caso di specie, cioè digitando *ex nihilo* un importo in un conto di disponibilità creato *ad hoc*, senza trasferimenti da altre poste o fondi di bilancio. Quindi l'illegalità è ancora più grave e radicale.

Ma che cosa emette la banca, quando presta? Eroga non moneta legale, bensì mezzi monetari, virtual money, consistenti in promesse di pagamento o riconoscizioni di debito (assegno circolari, lettere di credito, promissory notes) obbliganti la banca emittente a un solvere formalmente consistente in una dazione di moneta legale, ossia cartamoneta (un assegno circolare di 100 Euro della banca Alfa è un titolo di credito che obbliga la banca a pagare 100 Euro in contante al legittimo portatore, a vista. Ma dato che, in sistemi a copertura frazionale, la banca detiene in contante

solo una minima parte del totale delle promesse di pagamento che ha emesso, e nondimeno queste promesse sono accettate e accreditate come se fossero esse stesse denaro – dato ciò, si deve dire che le banche creano money supply anche in questo senso, ossia facendo accettare come moneta legale le loro promesse di moneta legale. L'emissione di promesse di pagamento bancarie scoperte, o coperte solo in minima parte (pratica in cui si sostanzia, in generale e in questo caso particolare, l'erogazione del c.d. credito bancario), è un atto non di esercizio del credito, ma di creazione di mezzi monetari dal nulla, che le banche esercitano abusivamente, anche in violazione del trattato di Maastricht, che riserva alla BCE, in via esclusiva, la funzione di emissione della moneta Euro.

Inoltre, è un atto che alla banca, a fronte della creazione di un matching account che va in attivo, per la banca (cioè le procura ricavi) a misura che il cliente preleva dal conto di disponibilità, non comporta un costo, una diminuzione, un'uscita patrimoniale, o al più comporterebbe (ma non è così) un'uscita pari alla riserva frazionaria applicabile, cioè circa 1/50 – rectius, comporterebbe un assorbimento, (una diminuzione) della capacità di ulteriore creazione pseudo-monetaria. La banca, in un sistema monetario a riserva frazionaria, eroga a costo frazionario. Ma, come già detto, non è nemmeno questo, ciò che accade nell'erogazione del credito.

Da dove provengono i “soldi” che la banca presta o dichiara di prestare e contabilizza come prestati? In proposito vi sono da tempo tre teorie:

-La teoria ufficiale, recepita dall'intenzionalmente fuorviante linguaggio del legislatore: la banca è un'intermediaria finanziaria, cioè presta i soldi della raccolta: tanto raccoglie, tanto può prestare. Da un lato riceve depositi, e dall'altro lato li presta, applicando una forbice di interessi, e guadagnando su questa e sulle commissioni; quindi, se presta 100, in bilancio deve registrare un calo di cassa di 100, e un incremento di 100 dei crediti. Ovviamente, ogni mancato rimborso dei prestiti concessi è una pari perdita. La quantità di liquidità, il money supply, è generata interamente dalla banca centrale di emissione e non dipende dalla quantità di credito erogato dalle banche. Questa la teoria per il popolo buie, i mass media e i benpensanti.

-La teoria per gli “istruiti”, insegnata all'università, è quella della riserva frazionaria: la singola banca può prestare un multiplo delle sue riserve, cioè può creare moneta creditizia o scritturale o contabile per un multiplo delle sue riserve – diciamo dieci volte – emettendo bonifici, lettere di credito, assegni etc. E siccome questi mezzi di pagamento

possono essere depositati in altre banche, andando così ad aumentare le loro riserve, essi mettono queste altre banche in condizioni di emettere ulteriore moneta contabile. L'effetto complessivo è di una moltiplicazione reciproca da parte del sistema bancario, in virtù della quale, se la banca centrale opera un incremento iniziale di 1.000 di moneta legale, con un moltiplicatore di 10 abbiamo un aumento di liquidità totale, nel sistema, di 9.900. La banca, quindi, non è un semplice intermediario finanziario, e l'uso di questa definizione, anche da parte dei testi di legge, è ingannevole. L'attività creditizia delle banche, comportando la creazione di mezzi monetari privati accettati anche dal settore pubblico (con l'assegno circolare della banca voi potete pagare le tasse o il prezzo di un terreno all'asta del tribunale), è in contrasto con la legge, come già spiegato. In ogni caso, poiché la banca, secondo questa teoria, intacca frazionalmente le sue riserve per erogare il prestito, necessariamente ad ogni erogazione le sue riserve in bilancio devono ridursi in proporzione al rapporto frazionario.

-La terza teoria è che la banca – ogni banca, individualmente – crei direttamente i mezzi monetari che presta, senza dipendere dalla raccolta né dalla moneta primaria della banca centrale, semplicemente come ha fatto c.p. ed è dichiarato nel contratto di “mutuo” de quo: aprendo un conto di disponibilità intestato al cliente e scrivendoci sopra l'importo che intende prestare, senza attingere dalla cassa e senza usare o intaccare le riserve. Quindi crea moneta creditizia al 100% ex nihilo e la presta. O più esattamente la crea con l'atto del metterla a disposizione o prestarla. Il prestato (il messo a disposizione) non preesiste al prestare (al mettere a disposizione). L'incompatibilità col Tub e con Maastricht è totale. Questa capacità di creare mezzi monetari è la vera peculiarità della banca, conferita di fatto (anche se non di diritto) dalle istituzioni che stanno al gioco dei banchieri disapplicando la legge, e che rende il prestare della banca qualitativamente diverso dal prestare di qualsiasi altro soggetto, perché qualsiasi altro soggetto presta solo denaro che si è procurato in precedenza in cambio di qualcosa (oppure con una rapina, un furto, una frode...); sicché, se non recupera quanto ha prestato, soffre una perdita vera e propria; mentre la banca no, quindi può sopportare molto bene le perdite sui crediti e non ha bisogno di scaricarle sul trattamento salariale dei dipendenti o sui livelli occupazionali, né sui depositi dei clienti (bail in).

Orbene, che le cose stiano come spiega questa terza teoria, è stato dimostrato scientificamente dal prof. Richard Werner dell'Università di Southampton mediante un esperimento, che è stato filmato da una troupe

televisiva. Su International Review of Financial Analysis – 36 (2014), Werner ha pubblicato un paper su questo esperimento<sup>1</sup>, col titolo Can banks individually create money out of nothing? – The theories and the empirical evidence.

L'esperimento è stato molto semplice: previo accordo con un'altra Raiffeisenbank, la Raiffeisenbank Wildenberg, una banca cooperativa della Bassa Baviera inserita in una rete di molte banche cooperative servite da un unico sistema contabile elettronico, il 07/08/13 Werner personalmente si fece erogare un mutuo di 200.000 Euro. Prima e dopo l'erogazione, e di nuovo il giorno dopo, egli si fece stampare il bilancio (balance sheet, situazione contabile) della banca per confrontare il suo stato prima e dopo l'erogazione del mutuo. Dal confronto tra le due situazioni, risultò che la banca aveva aumentato i propri crediti di 200.000, mentre non vi era stata alcuna variazione in meno vuoi delle riserve, vuoi di alcun altro conto o fondo.

Quindi la banca aveva effettivamente aumentato il proprio attivo patrimoniale a costo zero proprio con l'atto del prestare. In effetti, aveva creato un conto di disponibilità in favore del mutuatario Werner e vi aveva digitato dentro un importo, accreditandosi al contempo la medesima somma. Sarebbe interessante controllare se, quando il prestito viene rimborsato, le varie banche cancellino o non cancellino questa posta attiva. La scritturazione contabile operata nell'erogazione da parte dei funzionari della banca registra:

Account overview				
EUR	Credit	Liabilities	Balance	No. contract
Current account				
Loan	200,000	200,000	200,000	
-200,000	1			
1				
Bank sum total	200,000	200,000	0,00	2

Cioè i mezzi monetari, l'oggetto del prestito, sono creati semplicemente registrando ex nihilo un debito contro un credito, con un'operazione contabile esclusiva e peculiare delle banche, che nessun altro operatore economico potrebbe compiere. Ma – osserva questa difesa – a quanto ammontano i mezzi monetari così creati? A 200.000, cioè la “somma” prestata, o a 400.000, ossia la somma prestata al cliente più il credito che la banca ha registrato a proprio avere? Se questo credito è in qualche modo utilizzabile dalla banca come (se fosse) moneta, allora la creazione monetaria totale nel prestito di 200.000 è di 400.000.

Questo esperimento (il quale ha ulteriori aspetti e corollari, che per brevità qui si tralasciano) conferma la terza teoria, quella della creazione ex nihilo, confutando le altre due, cioè quella della banca come intermediaria finanziaria, e quella della riserva frazionaria, dato che ambedue ritengono che un prestito possa essere erogato soltanto usando denaro preesistente. D'altronde, già la Fed e la Bank of England, recentemente, avevano pubblicato papers<sup>3</sup> da cui appare che il grosso, circa il 97% della liquidità (M1), consiste in denaro bancario privato (contabile, scritturale, creditizio), e solo il resto in legal tender, ossia moneta legale creata dalle banche centrali di emissione: euro-note. E molti l'avevano capito in occasione della crisi finanziaria del 2008, in quanto si spiegava che la causa del liquidity crunch (restrizione della liquidità) era... il credit crunch (restrizione del credito bancario). Quindi il money supply è creato dal prestito bancario e, dopotutto, Werner ha confermato, col suo esperimento, ciò che già si sapeva e vedeva. I tempi erano maturi... per dirlo.

Del resto, il funzionamento e la stessa esistenza di Target2, la piattaforma per pagamenti interbancari nell'Eurozona (e non solo), dimostrano che il denaro sui conti correnti bancari, anche se denominato "euro", non è l'euro, e non è creato dalla BCE ma dalle banche dei singoli paesi aderenti. Quindi è pseudo-denaro, non è moneta legale. Infatti, se fosse l'euro "vero", l'euro-valuta legale della BCE, per fare un bonifico di 1.000 euro dal mio conto corrente italiano a quello del mio fornitore in Germania, la mia banca opererebbe così come quando fa un bonifico a un altro conto corrente italiano, a un altro conto corrente ABI, cioè, anziché passare per Target2, cioè chiedere alla Banca d'Italia di prestarle 1.000 euro della BCE (e la Banca d'Italia lo fa indebitandosi verso la BCE), con cui viene eseguito l'accredito sul conto corrente tedesco. Infatti, l'euro vero disponibile al privato, ossia la banconota e il conio, è egualmente spendibile e accreditabile sui conti correnti direttamente (senza cioè passare per le banche centrali) in qualsiasi paese dell'Eurozona. Il che dimostra in modo diretto e compiuto, che gli "euro" segnati sui conti correnti italiani non sono veri euro (la valuta legale), non sono emessi dalla BCE, sono diversi anche dagli "euro" segnati sui conti correnti tedeschi (greci, spagnoli, finlandesi...), e non sono l'Euro, la valuta legale del SEBC, di Maastricht, l'unica ammessa e lecita, e che infatti può essere direttamente spesa o depositata in banca in qualsiasi paese dell'Eurozona. Sono una moneta privata, creata internamente a ciascun sistema bancario nazionale, e diversa per ogni sistema bancario (cioè per ogni paese). In Italia, sono la moneta dell'ABI. Inoltre, sono titoli di debito-credito (a

differenza della moneta legale, che non ha tale valenza, quindi sono ontologicamente altro da essa). Contabilizzarli al medesimo modo e con la medesima denominazione dell'Euro vero, è scorretto, ingannevole, illecito. E' un'elusione del Trattato di Maastricht. E' una frode.

Dal punto di vista del bilancio, dei ricavi e dell'imponibile, le conseguenze sono facilmente immaginabili: l'importo prestatore comporta automaticamente un ricavo di pari importo, quindi, se il bilancio un domani verrà fatto fedelmente, risulteranno maggiori gli utili e maggiore il reddito. E' significativo che le tre teorie siano esistite fianco a fianco per molti decenni senza mai essere verificate sperimentalmente per accertare quale fosse quella vera. Evidentemente, è un tema molto delicato, sul quale si è preferito mantenere l'oscurità e la disinformazione, indispensabili per poter continuare a parlare, anche da parte del legislatore, delle banche come "intermediarie finanziarie" senza che la gente anche solo un poco esperta del settore si accorga dalla falsità di questa definizione, del contrasto tra le leggi in materia bancaria e ciò che le banche realmente fanno, e degli erronei presupposti tecnici degli interventi sulle crisi bancarie, i cui costi sono stati, nel mondo, scaricati principalmente sui conti pubblici (quindi sui contribuenti) e sui risparmiatori (bail-in), con effetti molto negativi sull'economia reale.

Orbene, venendo al nostro caso, anche l'avversa Banca, erogando il supposto prestito, non ha tirato fuori moneta legale, quella che emette la BCE, ossia le banconote, bensì promesse di pagamento. Non vi è quindi stato esborso patrimoniale. Non vi è stata *traditio pecuniae*, potendosi intendere come pecunia solo il denaro reale, la cartamoneta, e non le promesse di questa.

Si contesta, ciò premesso, l'inesistenza, nullità, simulazione, inesecuzione etc. in generale dei supposti contratti di sconto, anticipazione, mutuo, ai sensi degli artt. 1813, 1814, 1823, 1846, 1858 CC. Anche queste sono norme di diritto positivo, ovviamente. Qualche tribunale ha ammesso, in ordine a questa prassi, trattarsi di pagamenti in moneta diversa da quella legale – ma non ha considerato che, se la banca dispone di moneta diversa da quella legale, bisogna che essa la crei – e questa attività non le è consentita dall'art. 10. E, se la crea, la crea a costo zero, anzi la crea nell'atto di erogarla, quindi non sopporta un'uscita patrimoniale dal proprio patrimonio, sicché l'erogazione del prestito è un ricavo netto, un utile, che va dichiarato e tassato.

Ai nostri fini, la realtà giuridico-finanziaria sopra spiegata e dimostrata ha quattro primarie implicazioni:

1) L'attività di prestito delle banche è illecita perché la legge bancaria e quella internazionale non la consentono; quindi tutti i contratti lato sensu di prestito, compreso quello in esame, sono illeciti e nulli;

2) La banca non eroga, con l'atto del prestare, moneta legale, ma promesse di moneta legale – tali essendo bonifici, assegni circolari, promissori notes (promesse, tra l'altro, scoperte di riserve di moneta legale), tuttavia pretende, su queste promesse (scoperte), un pagamento di interessi in denaro sudato, ossia che il cliente deve sudare per procurarselo; e così pure un rimborso in denaro sudato; il che viola l'art. 1813 cc, che presuppone, ai fini dell'esistenza del mutuo, che sia consegnato denaro, e non promessa di esso; e che non consente la pretesa di interessi e rimborso in denaro su un qualcosa e di un qualcosa che non è stato erogato in denaro. Queste promesse di pagamento sono mutuamente accettate dalle banche del circuito nazionale ed entro di esso, le quali mutuamente ricevono e accreditano le promesse emesse sui propri conti correnti, trattandole contabilmente come se fossero moneta legale, accettandole come mezzo di pagamento, e creando con ciò un sistema monetario privato e interno al proprio circuito nazionale di appartenenza, e, al contempo, l'apparenza ingannevole che tale sistema e la sua valuta interna sia il sistema dell'Euro legale.

3) Inoltre, poiché la banca pretende interessi e rimborso su non-denaro (ma promessa di denaro), e poiché il tasso di interesse si calcola dividendo l'ammontare degli interessi nell'anno per il capitale, si ha che, qualunque sia questo ammontare, essendo il capitale monetario prestato zero, il tasso di interesse è sempre infinito, essendo che ogni numero diviso per zero dà infinito. Dunque il tasso è usurario e nessun interesse è dovuto, ex art. 1815 CC.

4) Infine, oltre alle predette norme di legge ordinarie, la suddescritta prassi viola una serie di norme costituzionali, che Codesto Giudice non potrà ignorare.

Innanzitutto, l'art. 3 Cost., perché la banca genera un quid a costo zero per se stessa, e pretende un rimborso e un pagamento di interessi in un qualcosa di diverso da quel quid, dato che il cliente prestatario non è in grado di generare quel quid (promessa di pagamento di moneta che fa le veci della moneta). Ma vi è ben altro.

Dal 1975 ad oggi la suddivisione dei redditi tra lavoro e capitale ha visto il capitale in grande rimonta e i lavoratori in grande arretramento, fino ai livelli del 1960. Ma che cosa è, questo capitale? Che costo di produzione ha, che valore intrinseco? Nessuno. Come brillantemente esposto al parlamento di Westminster il 20 novembre 2014 dal deputato

conservatore Steve Baker in un memorabile dibattito, il capitale finanziario altro non è che denaro scritturale *lent into existence*, cioè generato a costo zero (ma fruttante interesse) dalle banche con l'atto stesso di erogare i prestiti creando un pari accredito a se stesse, che possono spendere come denaro legale (cioè, col prestare 100 la banca crea 100 di prestato e 100 come proprio ricavo). Quindi, da un lato il dato che i possessori-creatori di capitali tolgono crescenti quote di reddito ai lavoratori si spiega col fatto che essi continuano a creare per se stessi capitale a costo zero prestandolo a interesse agli altri, ai lavoratori (di tutte le sorte), sottraendo loro reddito in forma di interessi passivi; mentre, dall'altro lato, questa continua creazione di denaro, di capitale, dà conto del continuo crescere dell'indebitamento generale e crea il crescente bisogno, per questo sistema capitalistico finanziario, di destinare tutte le risorse economiche e fiscali, compresi i redditi e i risparmi privati e la spesa pubblica, quindi le tasse, a sostenere il pagamento degli interessi sui debiti, perché, se si interrompe, tutto il castello del capitalismo finanziario crolla in un financial meltdown. Col denaro generato come sopra, e con quello donato o quasi-donato loro dalle banche centrali (quantitative easing ed omologhi europei), cioè con denaro creato senza rapporto con la creazione di beni reali, i banchieri (direttamente o indirettamente) investono in titoli finanziari e in immobili (solo il 16% circa del denaro addizionale va ad impieghi produttivi – ecco perché siffatti interventi, come anche il QE, giovano poco l'economia reale, dall'America all'Europa al Giappone), gonfiando le famigerate bolle, che sono destinate a scoppiare perché sono bolle di valori creati sulla carta, senza corrispettivo valore reale; e i loro scoppi travolgono le banche, lasciando agli Stati di salvarle coi soldi dei contribuenti (bail-out). Ecco inoltre spiegato perché, nell'ultimo ventennio, i redditi da lavoro non sono aumentati in termini reali, mentre la produttività è aumentata di molto grazie alla tecnologia: i maggiori utili sono andati al capitale. Insomma, la creazione e regolazione della moneta non è affatto neutrale rispetto all'andamento economico e sociale, come invece insegnano i mendaci economisti di palazzo.

Faccio qui notare che questo sistema socio-economico, con la normativa che lo sostiene, è direttamente incompatibile con l'art. 1 della Costituzione italiana (“L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”) nonché con gli artt. 3 (principio di eguaglianza e della rimozione delle diseguaglianze: qui lo Stato è usato per fare proprio l'opposto, per ampliare le diseguaglianze di classe), 35 e 36 (tutela del lavoro, dignitosa retribuzione), 41 (divieto di pratiche imprenditoriali contrarie al bene collettivo), 47 (tutela del risparmio), perché in esso il non-lavoro, la



rendita parassitaria, il privilegio di creare moneta gratis, ha il diritto di togliere sistematicamente il reddito ai lavoratori e i risparmi ai risparmiatori. Un'ampia e cogente argomentazione giuridica di quanto sopra è fornita dal giudice Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, nel suo saggio del 2013, Euro e (o) democrazia costituzionale (Dike 2013), spiegando concretamente -tra le altre cose – come la Costituzione italiana non è neutra rispetto al sistema economico-finanziario, perché i suoi principi di base prescrivono un'impostazione economico-finanziaria molto chiara, opposta a quella in via di attuazione oggi. Si può affermare che la Costituzione del 1948 è stata concepita proprio per prevenire che avvenisse la vittoria del capitale sul lavoro.

Per questi motivi, richiedeva:

Fissata la rituale udienza di contraddittorio, con spese rifuse,

-sospendere l'esecuzione, anche in base all'omissione della banca di consegnare i richiesti documenti;

-dichiarare che tra le parti non è venuto in essere il contratto di mutuo allegato dal creditore precedente, che manca il titolo esecutivo, che la formula esecutiva è stata apposta illegittimamente, che il credito azionato non sussiste;

-condannare c.p. al risarcimento dei danni cagionati con l'intraprendere l'azione esecutiva, da quantificarsi ad ora in € 100.000, salva diversa liquidazione in corso di causa;

-disporre la compensazione dei reciproci crediti in quanto sussistenti;

-in via istruttoria, ordinare alla banca opposta di produrre, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: tutti gli estratti conto, dall'origine dei rapporti ad oggi, per i tre rapporti suindicati.

Allegava:

1-Contratti di mutuo

Tenutasi udienza nel contraddittorio di c.p., che si costituiva resistendo, affermando l'effettiva erogazione del mutuo e negando la sussistenza di usura, l'esponente replicava deducendo:

**SUL PRIMO MOTIVO - ECCEZIONE DI INESISTENZA O INADEMPIMENTO DEL MUTUO**

La formulazione del testo del contratto 19.02.08, invocata da c.p., dimostra che non vi fu traditio pecuniae, quindi non vi venne in essere un mutuo: la traditio pecuniae non può avvenire mediante "accredito" su conto corrente, consistendo l'accredito meramente nel digitare un importo, da parte nella banca, in un conto di disponibilità – operazione elettronica in cui nessun denaro viene spostato -; e altresì per il fatto stesso che

accreditare, ossia creare una disponibilità di un saldo attivo (su un conto di disponibilità) è creare la disponibilità di un *credito*, e non di danaro. Quando una banca accorda un apparente prestito (mutuo), contabilmente attiva due conti:

-un conto di disponibilità per il cliente, in cui segna la somma in questione come proprio dare e come avere del cliente, nel senso che il cliente potrà usare il saldo attivo di questo conto trasferendolo in tutto o in parte a soggetti verso cui vuole eseguire pagamenti; quando trasferisce l'intero importo del detto credito, il saldo va a zero;

-un conto di debito, in cui, al momento dell'erogazione del "prestito" (cioè dell'azzeramento del saldo del conto di disponibilità) registra la detta somma come proprio avere e dare del cliente.

Ma – si ripete – ciò che viene "messo" nel conto di disponibilità è solo un insieme di cifre digitate, non denaro (moneta legale); e il numero composto di queste cifre è un *credito* (di disponibilità, e salvo il rimborso) del cliente verso la banca. Non è denaro. Il denaro non è mai un credito, non incorpora un'obbligazione o un diritto di credito.

**SUL SECONDO MOTIVO: DENARO VIRTUALE** La difesa avversaria, che per sua inadeguatezza alla materia non si avventura nel merito monetario e contabile, conferma, anzi confessa, che non è avvenuta alcuna dazione di danaro, di moneta, e che i rapporti (transazioni, scambi) tra le parti sono di conto corrente, ossia contabili, di accrediti e addebiti. La banca, a suo stesso dire, non ha dato danaro (e l'unico danaro legale è quello emesso dal sistema Europeo delle Banche Centrali, ossia le banconote), ma solo *l'impegno a dare danaro* (banconote) a richiesta. Quindi, a meno che provi che tale prelevamento di danaro (banconote) sia avvenuto – e non è avvenuto -, dal suo dire consegue che non è venuto in essere il mutuo, mancando la *traditio pecuniae*. Se si affermasse che alle banche, diversamente e privilegiatamente rispetto ad ogni altro soggetto, in deroga all'art. 3 della Costituzione, sia dato di soddisfare il requisito di *traditio pecuniae* senza tradere *pecuniam* ma col semplice *promettere* la *traditio* eppergiunta allo scoperto (ossia senza avere nel patrimonio la *pecunia*, la moneta reale oggetto della promessa), si dovrebbe indicare quel norma di legge consenta ciò, oppure quale norma di legge eguagli al danaro le promesse di dazione di danaro delle banche. Non solo: si dovrebbe spiegare come si possa far ciò sapendo che il money supply (M0 + M1) consiste solo per l'8% di moneta legale, e per il resto di strumenti bancari di promessa di moneta legale (come i saldi attivi dei conti correnti, i libretti, gli assegni circolari), e che quindi tali strumenti sono scoperti, quindi promesse a vuoto (in effetti, quell'8% è solo in minima parte

posseduta dalle banche, ossia dagli emittenti degli strumenti di promessa, dunque questi sono privi di valore oggettivo, di valore monetario legale, eppertanto inidonei ai fini di sostituirsi alla moneta legale per il venire in essere di un mutuo. Certo è che che tertium non datur: o si afferma che ciò che le banche di credito danno negli apparenti mutui è (considerabile ai fini dell'attuazione del mutuo) danaro – e allora, per far salvo il mutuo, si va contro il TUB (DLT 385/1993 art. 10, c. 1: “*Laraccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria*”) e il Trattato di Maastricht, art. 105, che riserva al SEBC la creazione della moneta; oppure si riconosce che non è danaro e che quindi non vi è mutuo. Se si opta per la prima ipotesi, allora si dovrà anche riconoscere che i bilanci delle banche sono falsi, in quanto non espongono i ricavi da creazione monetaria; e per conseguenza vi è una corrispondente evasione fiscale.

Si rinvia per il resto all'atto di opposizione e, salvo l'onus probandi della traditio – che grava su c.p. - si chiede CTU per accertare che l'erogazione dell'apparente mutuo in questione è avvenuta con le modalità descritte dal prof. Werner nel suo paper allegato all'opposizione, ossia senza movimentazione di fondi della banca da altri conti, senza riduzione di altri fondi, senza diminuzione di poste di bilancio, bensì mediante mera scritturazione di un numero nel conto di disponibilità. Il nominando CTU non dovrà fare altro che ripetere sulla controparte la verifica eseguita dal prof. Werner sulla banca da lui presa in esame, per accertare che non vi è stata alcuna uscita di moneta.

Per questi motivi,

CITA

BANCA. in persona del legale rappresentante, nel domicilio eletto presso il suo proc. domiciliatario, a comparire, previa costituzione in giudizio da farsi a mezzo di abilitato procuratore, nelle forme dell'art. 167 CPC, e almeno 20 giorni prima della data indicata per la comparizione (con monito che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua declaranda contumacia, mentre in caso di tardiva costituzione si applicheranno le decadenze stabilite dagli artt. 38 e 167 CPC, avanti al designando Giudice Monocratico del Tribunale intestato alle ore di rito del giorno -----, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

Contrariis rejectis, con spese rifuse,

IN VIA INIBITORIA, sospendere l'esecutività del titolo esecutivo opposto e in ogni caso il procedimento esecutivo.

NEL MERITO:

- dir nullo (per mancata traditio pecuniae, per inesistenza dell'oggetto, per illiceità dell'oggetto, per mancanza e illiceità della causa juris) o in subordine annullare (per dolo, in subordine per errore) il preteso mutuo in premesse, e in ulteriori dichiarando illegittimamente apposta la formula esecutiva perché il contratto è di mutuo ipotecario en on fondiario, ordinando la cancellazione delle ipoteche con esso iscritte;

-dir nullo e infondato il decreto opposto;

-dir nullo o annullare il precetto opposto;

IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE: compensare quanto eventualmente risulti dovuto alla banca opposta con quanto questa risulti dovere agli opposenti in ragione degli indebiti pagamenti eseguiti. Con riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali.

IN VIA ISTRUTTORIA:

1)Disporre ctu per accertare quanto in premesse circa la creazione di pseudo-moneta contabile (elettronica) da parte della banca senza copertura e senza prelievo da fondi in bilancio (riserve).

2)Ordinare alla banca di produrre in giudizio il libro giornale o la parte di esso in cui è registrata l'operazione di erogazione del preteso mutuo per cui è causa.

Con ogni riserva consentita.

Allega:

1-fascicolo del ricorso per sospensione

2-Sentenza Udine